Presentazione delle parti più direttamente rivolte alla scuola.

Documentazione disponibile >>>

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Trasmettiamo la parte che riguarda la Scuola della legge di stabilità 2013, pubblicata sulla Gazzetta U

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'

(GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212)

Art. 1

43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione,

44. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995,

45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52,

46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e s

47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale d

48. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è

50. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di

51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola s

52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 mi

53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legg

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle le

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi naziona

57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono ap

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, con

59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguarda

99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella

100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti g

101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazz

102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del P

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del p

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonch

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'A

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accad

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutt

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'unive

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del p

149. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, so

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzion

150. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le pa

Estratto

Documentazione inviato da >

UIL Scuola Pisa
Segreteria Provinciale
via Barattularia 8/Piazza Don Minzoni –56121 Pisa
Tel. -050-2208342- Fax -050-506183- E-Mail: **pisa@uilscuola.it**